

Ordine Avvocati di Gela - Posta Certificata



COA-GL
Anno/N. 2020/2984
Data 02/09/2020 11:24:38
Prot. IN ENTRATA
Class. 08

Da: prot.procura.gela@giustiziacert.it
Inviato: martedì 1 settembre 2020 11:21
A: ord.gela@cert.legalmail.it
Oggetto: Invio documentazione registrata in uscita come Prot. 01/09/2020.0003182.U
Allegati: Segnatura.xml; Prot._3182-2020_del_01-09-2020.pdf

Visto,
 si pubblichi sul sito web del COA
 si invii agli iscritti con mail ordinaria
 si invii agli iscritti con PEC
Gela, li 5/9/20

Visto, in seduta il _____
relatore _____
Gela, li



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Gela

Prot. n. 3182 /2020

Gela, 1 settembre 2020

UOR: Segreteria RUO: Roggio

FUNZIONE: Informazione e comunicazione

MACROATTIVITA': Comunicazione esterna

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
GELA

OGGETTO: Direttiva del Procuratore - Linee guida sulla nuova disciplina in tema di intercettazioni. D.L. n. 161/2019 convertito con modifiche in L. n. 7/2020.

Trasmetto, per opportuna conoscenza, la direttiva in materia di intercettazioni a seguito del D.L. n. 161/2019 convertito con modifiche in L. n. 7/2020.

È gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
- Fernando Asaro -






Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Gela

Prot. n. 45 /2020 INT.

Gela, 31 AGO 2020

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Oggetto: Linee guida sulla nuova disciplina in tema di intercettazioni.

Con D.L.vo n. 216 del 29 dicembre 2017, pubblicato sulla G.U. l'11.1.2018 e con successivo D.L. del 30.12.2019 n. 161, convertito in Legge n. 7 del 28 febbraio 2020 - in applicazione per i procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020 - il legislatore è intervenuto a disciplinare la materia delle intercettazioni con il dichiarato intento di prevedere regole a tutela della riservatezza delle persone, soprattutto quelle estranee alle indagini, senza tuttavia ridimensionare lo strumento investigativo ed anzi, per certi aspetti, ampliando l'area operativa di tale indispensabile mezzo di ricerca della prova (cfr. D. L.vo n. 216/2017) e con il dichiarato scopo di garantire l'assoluta riservatezza dei dati acquisiti mediante intercettazioni da utilizzare solo a fini processuali.

Con D. L. n. 28/2020 si è disposta ulteriore proroga della data di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni, stabilendone la decorrenza dall'1.9.2020 e prevedendo che la stessa si applichi ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso e quindi, ai procedimenti iscritti dopo il 31.8.2020.

In considerazione di quanto sopra evidenziato, va rivisitata la direttiva precedentemente adottata da quest'Ufficio del 15.11.2016 prot. n. 74/2016 int., alla luce delle modifiche intervenute.

Tanto premesso, rinviando alla lettura del testo normativo Decreto Legislativo n. 216/2017 e del Decreto Legge n. 161/2019, si procede secondo le seguenti modalità, in applicazione di quanto disposto dalla normativa.

OSSERVA

La normativa in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in esame ha disciplinato, riformando i precedenti contenuti normativi, i seguenti aspetti:

1. **limiti di ammissibilità ex art. 266 comma 2 bis c.p.p. con estensione anche a talune fattispecie di reati contro la P.A. dell'utilizzo del captatore informatico su dispositivo elettronico portatile;**

2. **dovere di vigilanza del P.M. sulle intercettazioni non rilevanti e contenenti espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge; conseguente inutilizzabilità e divieto di trascrizione anche sommaria nei relativi verbali delle predette intercettazioni e di intercettazioni intercorse tra indagato e difensore o comunque attinenti al mandato difensivo (artt. 103 e 268 comma 2 bis c.p.p.);**
3. **deposito dei verbali e delle registrazioni (artt. 268 commi 4 e 5 c.p.p.; art. 269 c.p.p.; art. 89 bis disp. att. c.p.p.);**
4. **procedura di acquisizione al procedimento e al processo delle intercettazioni rilevanti (art. 268 c.p.p.) quali elementi di prova;**
5. **limiti alla riproduzione dei contenuti delle intercettazioni nelle richieste e ordinanze cautelari (art. 291 comma 1 ter c.p.p.);**
6. **la disciplina del captatore informatico (art. 266 comma 2 bis c.p.p.);**
7. **istituzione dell'archivio delle intercettazioni per la conservazione della documentazione (art. 269 c.p.p. e art. 89 bis disp. att. c.p.p.);**
8. **limiti di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali non sono stati disposti (art. 270 c.p.p.);**
9. **divieto di pubblicazione ex art. 114 c.p.p.;**
10. **introduzione – già con l'art. 1 del D.L.vo. n. 218/2017 – del delitto di cui all'art. 617 septiesc.p. [diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente].**

1. Limiti di ammissibilità

La nuova normativa prevede all'art. 266 comma 2 bis che *le intercettazioni di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e nei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4.*

Pertanto, le intercettazioni di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile sono ora sempre ammesse – quanto alla competenza della Procura ordinaria – anche per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4.

2. **Dovere di vigilanza del P.M. sulle intercettazioni non rilevanti e contenenti espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge; conseguente inutilizzabilità e divieto di trascrizione anche sommaria nei relativi verbali delle predette intercettazioni e di intercettazioni intercorse tra indagato e difensore o comunque attinenti al mandato difensivo (artt. 103 e 268 comma 2 bis c.p.p.)**

Il nuovo articolo 268 comma 2 bis c.p.p. prevede che il Pubblico Ministero “*dà indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati definiti sensibili dalla legge, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini*”.

Viene ribadito il ruolo di indirizzo e coordinamento delle indagini preliminari del Pubblico Ministero, anche nella delicata fase della raccolta degli elementi indiziari derivanti dalle intercettazioni, con conseguente direzione e vigilanza dell'attività di formazione del contenuto dei verbali e soprattutto, nella individuazione delle conversazioni rilevanti, non delegando esclusivamente alla P.G. l'esame e la valutazione sulla rilevanza delle conversazioni oggetto di intercettazione.

A tale proposito, si ribadisce l'obbligatorietà da parte della P.G. delegata di specificare espressamente, nella proposta investigativa di attivare le intercettazioni e/o nelle richieste di proroga, la pertinenza e la rilevanza della conversazione o comunicazione in atto rilevata per i fatti di reato per cui si procede; in assenza di tale specifica indicazione, il Pubblico Ministero può disporre - con provvedimento motivato - di non dare corso alla richiesta (di inizio di attività tecnica e/o di proroga) formulata dalla P.G. perché non rilevante ai fini delle indagini.

Nel riportare la disciplina a quella più naturale interlocuzione informale tra pubblico ministero e polizia giudiziaria, il P.M. recupera integralmente il potere di direttiva e vigilanza sulla redazione dei verbali che viene formalmente sancito dall'*incipit* del comma in commento e che impone pertanto, il controllo da parte del P.M. delle attività tecniche di intercettazione ai fini della rilevanza indiziaria delle conversazioni intercettate e della facoltà selettiva dei brani di rilievo senza alcuna "delega in bianco" alla P.G. operante.

Va ricordato, che sono altresì, rilevanti tutte le conversazioni che abbiano una sicura utilità nell'ottica difensiva.

La nuova normativa vieta la trascrizione, anche sommaria, delle conversazioni non rilevanti che riguardino *le espressioni lesive della reputazione delle persone e i dati personali definiti sensibili della legge, salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini*; queste meritano una speciale cautela tanto nel caso in cui essi riguardino l'indagato, quanto che si riferiscano a terze persone non indagate e non intercettate direttamente.

I dati sensibili sono espressamente indicati dall'art. 9 Regolamento 2016/679/UE (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla circolazione di tali dati) e dall'art. 4 lett. d) d. l.vo n. 196/2003 e riguardano “*i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, dati genetici o biometrici nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale o l'orientamento sessuale*”; pertanto, in presenza di conversazioni riguardanti i suddetti dati non rilevanti ai fini delle indagini, la P.G. operante dovrà indicare, i soli estremi identificativi del progressivo e della data e dell'orario con l'indicazione “conversazione non rilevante relativa a dati personali sensibili”.

Le parti di intercettazioni sui *dati personali sensibili* rimangono invece, come nella precedente formulazione, trascrivibili nei brogliacci se rilevanti ai fini di indagine.

Analogamente le parti delle comunicazioni e conversazioni contenenti espressioni e/o contenuti lesivi della reputazione delle persone (ovvero il patrimonio di stima, fiducia, credito accumulato dal singolo nella società e in particolare, nell'ambiente in cui quotidianamente vive e opera; Cass. 5654/2012 e 34178/2015) non rilevanti ai fini di indagine, non dovranno essere riportate per questa parte dalla P.G. nei verbali delle operazioni.

Nel caso in cui la conversazione/comunicazione abbia rilevanza ai fini di indagine in passaggi residui verranno riportati nei brogliacci tali passaggi espungendo dagli stessi le parti lesive della altrui reputazione con l'indicazione per tali parti "conversazione/parte di conversazione lesiva della reputazione" o annotazione analoga.

Con precedente direttiva n. 75/2016 del 15/11/2016, cui si rimanda, sono state emanate disposizioni su intercettazioni dirette ed indirette dei difensori, su intercettazioni "casuali" di conversazioni di parlamentari e di conversazioni di soggetti garantiti dal segreto professionale ex art. 200 c.p.p., nonché nel caso di captazione casuale di conversazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle Informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza di cui all'art. 270 bis c.p.p..

Si ribadisce, alla luce delle modifiche normative quanto alle intercettazioni di conversazioni dei difensori che i testi delle intercettazioni - telefoniche ed ambientali - relative a colloqui tra l'indagato ed i propri difensori, dei quali è vietata l'utilizzazione ai sensi dell'art. 103, co. 7 prima parte, c.p.p., non vanno riportati né nei brogliacci di intercettazioni, né nelle comunicazioni inviate al Pubblico Ministero.

Anche in tali casi, la Polizia Giudiziaria indica nel brogliaccio i meri dati estrinseci della conversazione costituiti dalla data, dall'ora e dal dispositivo su cui la registrazione è intervenuta (v. nuovo testo del co. 7 dell'art. 103 c.p.p., quale risultante a seguito delle modifiche apportate dal più volte richiamato D. Lgs. n. 216/2017).

In ogni caso, dell'esistenza di detti colloqui la Polizia Giudiziaria dovrà dare quanto prima avviso al Pubblico Ministero per le sue valutazioni.

A tale proposito, si prescrive alla P. G. che le annotazioni di polizia giudiziaria contenenti gli esiti delle intercettazioni non potranno essere inserite o richiamate negli archivi informatici delle forze di polizia e nel Sistema Informativo Interforze (S.D.I.) del Ministero dell'Interno, senza l'autorizzazione scritta del P.M.; in nessun caso, comunque, potrà ritenersi consentita la conservazione in quei sistemi informativi di dati riferiti ad intercettazioni irrilevanti o inutilizzabili.

In sintesi:

Come già indicato nella precedente direttiva, e a maggior ragione alla luce delle novità introdotte con il DL 161/2019, valgono comunque per la P.G. delegata le indicazioni in ordine all'esigenza del continuo raccordo nel corso dell'attività di intercettazione con il PM titolare delle indagini per la corretta indicazione delle conversazioni/comunicazioni dotate di rilevanza e per l'individuazione, nei casi dubbi e problematici, delle conversazioni irrilevanti per contenuto ovvero non riportabili nei brogliacci in quanto non rilevanti ed afferenti a dati sensibili ovvero perché riportanti espressioni lesive della reputazione delle persone.

Conseguentemente le richieste della P.G. di proroga delle intercettazioni devono contenere dati chiari forniti dalle trascrizioni e/o sintesi delle conversazioni ritenute, allo stato, idonee per

consentire al P.M. la valutazione sulla necessità di prorogare le stesse ed in assenza delle quali non si darà ulteriore corso.

Si dispone conseguentemente, che la P.G. delegata all'ascolto delle conversazioni, in caso di intercettazioni irrilevanti o di parte di esse riportanti espressioni lesive della personalità o riguardanti dati personali definiti sensibili, sia nei verbali di ascolto (brogliacci) sia nelle relative annotazioni e/o c.n.r. finali, non deve procedere a effettuare la trascrizione o anche la sintesi della conversazione/comunicazione stessa, limitandosi a riportare nei verbali delle operazioni i soli estremi identificativi del progressivo e della data e dell'orario con l'indicazione "conversazione non rilevante ai sensi dell'art. 268 comma 2 bis c.p.p."

3. **Deposito dei verbali e delle registrazioni (artt. 268 commi 4 e 5 c.p.p.; art. 269 c.p.p.; art. 89 bis disp. att. c.p.p.)**
4. **Procedura di acquisizione al fascicolo delle indagini preliminari delle intercettazioni rilevanti (art. 268 c.p.p.);**

Il Decreto Legge in esame sostituisce il comma 4 dell'art 268 c.p.p. ed introduce ulteriori commi allo stesso articolo 268 c.p.p. (i commi 5, 6, 7 e 8); tale articolo ritorna dunque ad essere norma centrale sull'attività di deposito e trascrizione delle intercettazioni.

La nuova disciplina quanto alle fasi procedurali in materia di trasmissione dei verbali e delle registrazioni al Pubblico Ministero, deposito, accesso, acquisizione e trascrizione degli atti di intercettazione rilevanti prevede:

- quanto al **deposito** degli atti di intercettazione da parte della P.G., al comma 4 dell'art. 268 c.p.p. i verbali delle operazioni e le registrazioni sono immediatamente trasmessi dalla P.G. al P.M. per la conservazione nell'Archivio Digitale delle Intercettazioni (A.D.I.) insieme ai provvedimenti autorizzativi e di proroga ed entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati presso il suddetto archivio rimanendovi per il termine fissato dal Pubblico Ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga. Ciò comporta che è il Pubblico Ministero che - in relazione al numero ed alla complessità delle conversazioni depositate, alla complessità degli atti ed al numero delle parti coinvolte - valuta il tempo di deposito nell'A.D.I. È fatto salvo (comma 5), come nella originaria previsione, l'istituto (cui il P.M. usualmente ricorre nella fase delle indagini preliminari per evitare una prematura *discovery*) del ritardato deposito non oltre la chiusura delle indagini preliminari, autorizzato dal Giudice su richiesta del P.M. nelle ipotesi di grave pregiudizio per le indagini.
- i commi successivi (commi 6, 7 e 8) del novellato art 268 c.p.p. disciplinano l'avviso di deposito ai difensori dell'indagato e delle persone offese degli atti e delle registrazioni nell'archivio delle intercettazioni e le correlative facoltà dei difensori delle parti. Nella previsione dell'art 268 comma 6 c.p.p. D.L. n. 160/2019 a seguito del deposito delle intercettazioni da parte del P.M. (previo conferimento delle intercettazioni nell'A.D.I. e dei relativi verbali, annotazioni e richieste presso il TIAPDocument@), i difensori delle parti, sia degli indagati che delle persone offese, presso gli ambienti destinati al *c.d. Archivio delle intercettazioni* possono procedere alla selezione del

materiale intercettato mediante consultazione per via telematica degli atti ed all'ascolto delle registrazioni o prendere cognizione dei flussi telematici entro il termine fissato dal P.M. ai sensi dei commi 4 e 5 (in quest'ultima ipotesi, a seguito del ritardato deposito disposto dal giudice) per il deposito degli atti stessi.

In questa prima fase "ordinaria" di deposito (ovvero in assenza di richiesta di archiviazione, in assenza di avviso ex art. 415 bis c.p.p. ed in assenza di un provvedimento del giudice che autorizza il ritardato deposito) i difensori delle parti possono solo visionare telematicamente ma non estrarre copia dei verbali delle operazioni.

In tema di deposito immediatamente dopo la chiusura delle operazioni va accolta l'interpretazione data all'art 268 comma 4 c.p.p. da vari uffici requirenti, per la quale il momento della chiusura delle intercettazioni può individuarsi in quello conclusivo di tutte le operazioni di intercettazioni svolte nell'ambito del singolo procedimento penale, quindi all'atto della redazione dei verbali seguiti agli ascolti delle ultime conversazioni intercettate.

Tale interpretazione consente una migliore e più accurata selezione delle conversazioni rilevanti, alla luce di una ponderata analisi dei risultati investigativi complessivamente conseguiti.

In particolare, ritardando lo "spossessamento" del materiale intercettato, si garantisce l'agevole accesso degli operatori di p.g. alle registrazioni contenute presso i *server* delle ditte fornitrici ed alla consultazione dei verbali.

La suddetta interpretazione consente di far decorrere l'obbligo della p.g. di trasmettere verbali e registrazioni per il successivo conferimento all'archivio digitale al termine delle complessive operazioni svolte nell'ambito del servizio di intercettazione svolto, ove naturalmente lo stesso riguardi una molteplicità di obiettivi e presuppone il rispetto dei seguenti requisiti:

- 1) terminate le operazioni di intercettazione relative ad ogni singolo R.I.T., la polizia giudiziaria, al fine di mantenere l'accesso alle tracce foniche (di regola attraverso i server delle ditte fornitrici) ed ai verbali delle intercettazioni, avanzi apposita istanza al Pubblico Ministero, chiedendo di essere autorizzata a ritardarne il conferimento, ciò al fine esclusivo di poter procedere alla ultimazione delle operazioni di riascolto ed operare la corretta selezione delle conversazioni rilevanti, secondo i criteri dettati dal legislatore.
- 2) Il P.M., una volta autorizzata la p.g. a mantenere il possesso di registrazioni e verbali ed a compiere l'attività di riascolto e trascrizione nel termine dalla stessa richiesto, dovrà a sua volta necessariamente richiedere al GIP l'autorizzazione a differire il deposito delle intercettazioni riguardanti lo specifico RIT cessato ai sensi dell'art. 268 co. 5 c.p.p. – in ogni caso non oltre comunque il termine previsto per la conclusione delle indagini preliminari - sul presupposto del grave nocumento che l'anticipata discovery potrebbe recare alle indagini.

Successivamente alla fase del deposito, la normativa interviene sulla fase dell'**acquisizione** al fascicolo delle indagini del materiale di intercettazione ritenuto rilevante ai fini probatori; è evidente che tale fase può attivarsi solo successivamente alla fase di deposito dei verbali e delle intercettazioni di cui al precedente punto n. 3) e solo dopo l'avvenuto conferimento del materiale intercettato nell'A.D.I. di cui all'art. 269 c.p.p..

Va evidenziato che tale fase attiene alla selezione dei flussi dei dati oggetto di intercettazione di qualsiasi tipo, previo conferimento nell'archivio delle intercettazioni (ADI) che dovranno confluire - con le modalità qui di seguito specificate - nel fascicolo del procedimento e poi del processo e che saranno ritenute rilevanti ed utilizzabili a fini processuali.

Tale acquisizione avviene nel contraddittorio delle parti dinanzi al Giudice e può aversi mediante una delle seguenti modalità:

- 1) udienza stralcio regolata dall'art. 268 comma 6 c.p.p.;
- 2) acquisizione concordata prevista dal comma 7 dell'art. 268 c.p.p.;
- 3) procedura regolata dal comma 2 bis dell'art. 415 bis c.p.p., quale seguito all'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari (procedura che nella prassi sarà quella ordinaria e che esclude la necessità di una udienza stralcio);
- 4) presentazione della richiesta del pubblico ministero di giudizio immediato, regolata dall'art. 454 comma 2 bis c.p.p..

La procedura acquisitiva indicata al punto n. 1) prevede che, scaduto il termine indicato ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 268 c.p.p. per il deposito presso l'archivio di cui all'art. 269 c.p.p., il Giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni indicate dalle parti (P.M. e difensori delle parti) che non appaiono irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali; tali categorie di registrazioni escono definitivamente dalla vicenda processuale e rimarranno confinate nell'A.D.I. riservato fino alla sentenza divenuta definitiva e nell'archivio riservato documentale senza poterne fare alcun utilizzo e con assoluto divieto di pubblicazione.

In questa udienza cd. stralcio – di competenza del G.I.P. – il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.

In tal caso, il P.M. è tenuto ad indicare - con elenco specifico contenenti i riferimenti all'utenza, al numero di RIT, al progressivo e/o agli estremi delle conversazioni/comunicazioni - quelle conversazioni telefoniche e/o ambientali o i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ritenute rilevanti ai fini di prova che intende acquisire.

Tale procedura ben può essere espletata dal G.I.P. anche nel corso delle attività di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431 c.p.p.; ciò evidentemente a conclusione dell'udienza preliminare, il G.I.P. – così come previsto dal comma 7 dell'art. 268 c.p.p. – dispone la trascrizione integrale delle registrazioni o la stampa dei flussi delle comunicazioni informatiche e telematiche, trascrizione da effettuare nella forma della perizia.

Pertanto, l'attività di acquisizione quale elemento probatorio delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni - con conseguente perizia trascrittiva o stampa dei flussi - che non appaiano irrilevanti deve essere effettuata dal Giudice o con apposita udienza in fase camerale durante le indagini preliminari a seguito del deposito delle intercettazioni (ipotesi piuttosto rara nella prassi poiché nella maggioranza dei procedimenti in cui si hanno intercettazioni è usuale chiedere al Giudice il ritardato deposito fino alla conclusione delle indagini preliminari) ovvero al più tardi, in sede di udienza preliminare e/o in sede di formazione del fascicolo per il dibattimento; tale attività, contrariamente alla passata disciplina, è prevista dal legislatore quale attività da disporre obbligatoriamente e non quale attività eventuale nella prospettiva dello svolgimento della

successiva fase dibattimentale. Le trascrizioni peritali e le stampe sono naturalmente destinate all'inserimento nel fascicolo del dibattimento.

La procedura acquisitiva indicata al punto n. 2) prevede – come stabilito dal comma 7 dell'art. 268 c.p.p. – che il Giudice, con il consenso delle parti e salvo contestazioni, sia nel corso dell'udienza stralcio, sia all'atto della formazione del fascicolo per il dibattimento all'esito dell'udienza preliminare, possa disporre l'utilizzazione delle trascrizioni già effettuate nel corso delle indagini dalla Polizia Giudiziaria, senza quindi procedere alla trascrizione integrale delle conversazioni acquisite mediante forma di perizia.

La procedura di acquisizione indicata al punto n. 3) – di fatto destinata a continuare ad essere la procedura ordinaria operante in via alternativa rispetto alla ordinaria udienza stralcio di cui all'art. 268 comma 6 c.p.p. – prevede che all'atto della definizione delle indagini preliminari mediante avviso ex art. 415 bis c.p.p., il Pubblico Ministero indichi le conversazioni telefoniche e/o ambientali o i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ritenuti rilevanti ai fini delle indagini e che intende acquisire; tale indicazione deve avvenire mediante specifico elenco, da allegare all'avviso, comprendente i dati identificativi delle conversazioni o flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ed in particolare, i riferimenti all'utenza, al numero di RIT, al progressivo e/o agli estremi delle conversazioni/comunicazioni.

L'avviso ex art. 415 bis c.p.p. (da modificare aggiungendo il periodo qui di seguito riportato) così composto, deve contenere lo specifico avvertimento che *“L'indagato ed il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e hanno facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare istanza affinché si proceda nelle forme di cui all'art. 268, comma 6”.*

Ed infatti, il difensore, entro il termine di venti giorni, può prendere cognizione, nelle forme e nei modi indicati dalla legge, dell'intero compendio intercettato messo a disposizione dal P.M. e riversato nell'Archivio Digitale delle Intercettazioni; dopo l'ascolto telematico, può depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia.

Nel caso di rigetto motivato del P.M. o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti, il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme dell'art. 268 comma 6 mediante udienza stralcio di cui al predetto punto n. 1).

Il criterio orientativo cui può opportunamente ispirarsi il P.M. nel valutare l'istanza formulata dal difensore deve essere quello di escludere le intercettazioni palesemente irrilevanti o quelle involgenti dati personali sensibili.

In assenza di contestazioni tra le parti processuali, il Giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti che non appaiono irrilevanti.

Quanto infine, alla procedura acquisitiva di cui al punto n. 4), trattasi di altra procedura alternativa a quelle sopra indicate che si impone quando il P.M., nei casi e nei modi previsti dalla legge, esercita l'azione penale mediante richiesta di giudizio immediato, sia essa tradizionale o custodiale.

Con la richiesta di giudizio immediato, il P.M. ai sensi dell'art. 454 comma 2 bis c.p.p., deposita l'elenco delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ai fini di prova mediante apposito elenco come sopra indicato al punto n. 3).

Entro quindici giorni dalla notifica prevista dall'art. 456 comma 4 c.p.p. – termine prorogabile di altri dieci giorni da parte del P.M. procedente su richiesta del difensore – il difensore può depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza del difensore provvede il pubblico ministero con decreto motivato ed in caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti, il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme dell'art. 268 comma 6 ovvero mediante udienza stralcio di cui al predetto punto n. 1).

Infine, nelle ipotesi in cui il P.M. chiede l'archiviazione di procedimenti ove sono state disposte intercettazioni, le stesse dovranno essere conferite all'archivio delle intercettazioni (A.D.I.) senza procedere alla descritta procedura di selezione e di acquisizione.

Quanto al **rilascio di copia informatica** ai difensori delle parti degli atti di intercettazione e di copia degli atti complessivi di intercettazione, questa può avvenire esclusivamente solo dopo la procedura selettiva ed acquisitiva di cui al presente n. 4) ed in particolare:

- a) dopo l'emissione ex art 268 comma 6 c.p.p. da parte del G.I.P. del provvedimento di acquisizione delle intercettazioni valutate come non irrilevanti;
- b) come previsto dal nuovo comma 2 bis dell'art 415 bis c.p.p., dopo la procedura acquisitiva ivi prevista e quindi, dopo essere intervenuto il deposito complessivo degli atti di indagine ex art 415 bis c.p.p., con emissione da parte del P.M. dell'avviso di conclusione delle indagini e dell'elenco delle conversazioni telefoniche e/o ambientali o i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ritenuti rilevanti e dopo l'esame effettuato dal difensore;
- c) con la richiesta di giudizio immediato contenente l'elenco delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ai fini di prova ex art. 454 comma 2 bis c.p.p. e quindi, dopo la procedura acquisitiva prevista;
- d) successivamente all'avviso di deposito dell'ordinanza custodiale ex art. 293 comma 3 c.p.p. contenente brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate solo per quelle ritenute rilevanti e poste a supporto della medesima ordinanza.

La normativa in esame, ad eccezione delle ipotesi sopra indicate, non prevede il rilascio di copia degli atti complessivi di intercettazione al difensore, ma solo:

- l'esame per via telematica presso l'Archivio delle Intercettazioni Telematico degli atti relativi ad intercettazioni e l'ascolto delle registrazioni ovvero prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche;
- estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero.

5. I limiti di riproduzione delle intercettazioni negli atti cautelari

L'utilizzazione delle intercettazioni nel procedimento cautelare presuppone il loro preventivo conferimento nell'archivio digitale, l'inserimento dei relativi atti nel fascicolo del pubblico ministero e conseguentemente, il rilascio dell'autorizzazione al ritardato deposito da parte del GIP. L'art. 291 comma 1 ter c.p.p. prevede espressamente che le richieste di misura cautelare predisposte dal P.M. devono essere caratterizzate da sobrietà contenutistica atteso che *“quando è necessario, nella richiesta sono riprodotti soltanto i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate”*.

Pertanto, alla luce di tale intervento normativo il P.M. potrà inserire nella richiesta solo i brani essenziali di una attività di intercettazione ritenuta rilevante per sostenere l'ipotesi accusatoria, non essendo ammissibile una riproduzione dell'intera trascrizione effettuata dalla P.G. al momento dell'ascolto contenente parti irrilevanti o non essenziali.

Altra modifica introdotta dalla legge di conversione n. 7/2020, quanto agli adempimenti esecutivi delle ordinanze contenenti brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate, è quella relativa ai diritti del difensore; in particolare, all'art. 293 comma 3 è stato inserito il seguente periodo: *“il difensore ha diritto di esame e di copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all'art. 291 comma 1”*.

È previsto pertanto, il diritto del difensore di procedere all'ascolto telematico delle intercettazioni e di richiedere - ricevuto l'avviso di deposito del provvedimento cautelare e degli atti a supporto ex art. 293 comma 3 c.p.p. - copia dei verbali di intercettazioni con esclusivo riferimento a quelle utilizzate dal P.M. nella redazione della richiesta di misura cautelare.

Qualora, al momento della richiesta, le attività di intercettazioni siano ancora in corso, il P.M. disporrà il conferimento nell'archivio delle intercettazioni delle registrazioni inerenti alle sole intercettazioni utilizzate nella richiesta stessa, unitamente ai relativi brogliacci di ascolto o verbali sommari. A tali fini, predisporrà un dettagliato elenco dei RIT e dei progressivi utilizzati.

Fino alla chiusura delle indagini preliminari, ed al conseguente deposito degli ulteriori atti di indagine, i difensori non potranno invece accedere alla consultazione delle registrazioni e della documentazione non utilizzate per la richiesta, salvo specifica autorizzazione del P.M. precedente.

6. La disciplina del captatore informatico

Il D. Lgs. n. 216/2017 (riforma Orlando), ha regolamentato l'uso del captatore informatico consentendo di procedere alle intercettazioni tra presenti anche mediante inserimento di un captatore informatico su dispositivo elettronico portatile.

Il Decreto Legislativo predetto ha introdotto, nell'art. 266 c.p.p. il comma 2 *bis* che, in relazione alla disciplina di applicabilità dell'intercettazione mediante captatore, ha previsto che è sempre consentita nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata o di terrorismo di cui all'articolo 51 commi 3 *bis* e 3 *quater* c.p.p..

A seguito dell'intervento della L. n. 3/2019, si è proceduto ad ampliare la disciplina in esame anche in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, puniti con la pena

della reclusione non inferiore nel massimo ad anni cinque, così come determinata ai sensi dell'art. 4 c.p.p..

Successivamente, sul succitato comma 2 *bis* dell'art. 266 c.p.p. è intervenuto anche il D.L. n. 161/2019, estendendo ancora la portata di detta norma e prevedendo che la possibilità di procedere per i delitti contro la Pubblica Amministrazione a mezzo di captatore informatico sia prevista non solo per quelli dei pubblici ufficiali, ma altresì per quelli - puniti con la stessa pena edittale - commessi dagli incaricati di pubblico servizio.

Il predetto comma 2 *bis*, infine, è stato oggetto di ulteriore modifica da parte della Legge di conversione n. 7/2020, in quanto le parole: *"e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'art. 4"* sono state sostituite con le seguenti: *"previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'art. 614 del codice penale, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'art. 4"*.

Ciò che il legislatore ora prevede con la disposizione sopra richiamata nelle intercettazioni ambientali ubiquitaria limitatamente ai suddetti delitti contro la pubblica amministrazione, è uno sforzo motivazionale ulteriore da parte del giudice che autorizza le operazioni di intercettazione mediante captatore informatico che è chiamato, limitatamente ai predetti reati contro la pubblica amministrazione, a dar conto, nel corpo della motivazione, di quali elementi inducano a ritenere l'utilità del mezzo investigativo anche all'interno dei luoghi di privata dimora.

Da ultimo, va evidenziato che l'art. 6 comma 1 del D. Lgs. n. 216/2017 (da leggere unitamente alle modifiche apportate dal D.L. n. 161/2019 e dalla successiva legge di conversione L. n. 7/2020 sopra riportate) ha esteso ai *delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'art. 4"*, la disciplina prevista per i delitti di criminalità organizzata dall'art. 13 del D.L. n. 152/1991 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991 e quindi, ha sancito che può procedersi ad intercettazioni di comunicazioni tra presenti per i predetti delitti contro la P.A. anche soltanto in presenza di indizi "sufficienti" (e non "gravi" come richiesto, per gli altri reati, dall'art. 267, co. 1, c.p.p.) e che le operazioni intercettatorie abbiano lo stesso termine di durata (40 giorni, prorogabili per successivi periodi di 20 giorni) stabilito per i delitti di criminalità organizzata.

In conclusione, il Pubblico Ministero:

1. quando sollecita un'intercettazione mediante captatori informatici, ammissibile evidentemente solo per le intercettazioni di comunicazioni tra presenti e nei casi espressamente previsti dall'art. 266 c.p.p. per quanto di competenza della Procura ordinaria, deve attenersi - se si procede per delitti **diversi** da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 - alla disposizione che prevede che la richiesta dovrà essere corredata da predeterminate indicazioni relative ai luoghi ed al tempo anche indirettamente

- determinati, in cui dovrà essere attivata/disattivata l'intercettazione, pena l'inutilizzabilità dei dati acquisiti al di fuori dei predetti limiti che dovranno essere indicati espressamente nel decreto autorizzativo del G.I.P.;
2. per i reati indicati nell'art. 266 comma 1 c.p.p., i presupposti per l'intercettazione in generale e per l'intercettazione con captatore informatico su dispositivo portatile sono:
 - a) gravi indizi di reato;
 - b) assoluta indispensabilità dell'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini;
 - c) limitazione spaziale (nei luoghi di privata dimora di cui all'art. 614 c.p. è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa);
 - d) durata di quindici giorni per il primo ed i successivi periodi di ascolto;
 - e) riguardo l'intercettazione con captatore informatico occorre indicare le *"ragioni che rendono necessarie tale modalità per lo svolgimento delle indagini"* e per come sopra evidenziato al n. 1) *"i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono"*.
 3. Per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 (oltre che per i reati di criminalità organizzazione indicati al comma 2 bis dell'art. 268 c.p.p. non di competenza di questa Procura), i presupposti per l'intercettazione mediante captatori informatici sono equiparati a quelli di criminalità organizzata o di terrorismo:
 - a) sufficienti indizi di reato;
 - b) necessità (e non assoluta indispensabilità) dell'intercettazione ambientale ai fini delle indagini;
 - c) senza limitazione spaziale atteso che nei luoghi di privata dimora ex art. 614 c.p. è consentita sempre, con preventiva indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei predetti luoghi (cfr. punto e) di seguito);
 - d) durata di quaranta giorni per il primo e di venti giorni per i successivi periodi di ascolto in applicazione della disciplina di cui all'art. 13 D. L. n. 152/1992 estesa a questa tipologia di reati dai recenti interventi normativi sopra richiamati;
 - e) occorre indicare le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini.
 4. Non è consentito l'utilizzo del captatore informatico per effettuare, da remoto, ispezioni dell'archivio del dispositivo telematico portatile ed acquisirne i contenuti.

Riguardo l'utilizzo del captatore informatico nei casi di urgenza il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3 bis e 3 quater e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4. A tal fine indica, oltre a quanto previsto dal

comma 1, secondo periodo dell'art. 267 c.p.p., le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice.

Pertanto, l'uso del captatore informatico su dispositivo elettronico portatile mediante decreto di urgenza del P.M. è possibile solo in presenza di tali fattispecie di reato e non per quei reati previsti dall'art. 266 comma 1 c.p..

Quanto infine, ai delitti di criminalità organizzata (art. 416 c.p. e leggi speciali) diversi da quelli di cui all'art. 51 comma 3 bis e comma 3 quater c.p.p., in virtù di quanto indicato dalla sentenza Cass. Sez. Unite 28 aprile 2016 n. 26889, che di fatto ha inquadrato tra i delitti di criminalità organizzata anche quelli comunque facenti capo ad una associazione per delinquere con esclusione del mero concorso di persone nel reato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 D.L. n. 152/1991 (sufficienti indizi e termine di quaranta giorni prorogabile di venti), ma non si applica la più estensiva disciplina del nuovo comma 2 bis dell'art. 266 c.p.p., continuando a prevedere il limite dei luoghi indicati dall'art. 614 c.p. solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

Pertanto, per tali delitti i presupposti ed i requisiti per l'intercettazione in generale e per l'intercettazione mediante captatori informatici sono equiparati a quelli di criminalità organizzata o di terrorismo:

- a) sufficienti indizi di reato;
- b) necessità (e non assoluta indispensabilità) dell'intercettazione ai fini delle indagini;
- c) senza limitazione spaziale per le intercettazioni in generale, ad eccezione delle intercettazioni mediante captatore informatico per le quali nei luoghi di privata dimora ex art. 614 c.p. è consentita *"solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa"* non essendo previsti tali reati tra quelli di cui al novellato art. 266 comma 2 bis c.p.p.;
- d) durata di quaranta giorni per il primo e di venti giorni per i successivi periodi di ascolto in applicazione della disciplina di cui all'art. 13 D. L. n. 152/1992, estesa a questa tipologia di reati dall'inquadramento delle Sezioni Unite Cassazione di tali fattispecie tra i delitti di criminalità organizzata;
- e) per le intercettazioni con captatore informatico non è consentito il decreto di urgenza del P.M ed occorre indicare le *"ragioni che rendono necessarie tale modalità per lo svolgimento delle indagini"* ed anche *"i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono"*.

7. L'archivio delle intercettazioni

La riforma in esame prevede - ed è l'aspetto più innovativo della intera normativa - un unico archivio centralizzato nel quale devono confluire tutte le intercettazioni disposte nell'ufficio di Procura e la relativa documentazione allo scopo di garantire l'assoluta riservatezza dei dati relativi.

L'Archivio delle Intercettazioni è posto sotto il controllo diretto del Procuratore della Repubblica.

Fonti normative

Il testo finale del comma 1 dell'art. 269 c.p.p., in virtù di tutte le interpolazioni susseguitesi nel tempo, è il seguente:

"I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni.

Al Giudice per le indagini preliminari e ai difensori delle parti per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è in ogni caso consentito l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate".

La regolamentazione nel dettaglio dell'archivio dedicato alle intercettazioni è contenuta nell'art. 89 bis disp. att. c.p.p., come modificato dal D.L. n.161/2019, che prevede quanto segue:

1. Nell'archivio digitale istituito dall'articolo 269, comma 1, del codice, tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono.

2. L'archivio è gestito con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento ed a quelle irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali come definiti dalla legge o dal regolamento in materia. Il Procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito.

3. All'archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso e' annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati.

4. I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio e possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti quando acquisiti a norma degli articoli 268 e 415-bis del codice. Ogni rilascio di copia è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data e ora di rilascio e gli atti consegnati in copia.

Pertanto, l'archivio delle intercettazioni è destinato a custodire, con sorveglianza affidata al Procuratore della Repubblica, tutti i verbali e le registrazioni relativi a intercettazioni.

La composizione dell'archivio delle intercettazioni

L'archivio delle intercettazioni si compone di:

- **Archivio Riservato Documentale**, ovvero il locale fisico destinato alla conservazione di tutto il materiale documentale cartaceo inerente alle intercettazioni successivamente al formale deposito da parte del pubblico ministero.

- **Archivio Riservato TIAP (AR-TIAP)** è costituito da TIAP-partizione di TIAP-DOCUMENT@, sistema informatico sviluppato dal Ministero della Giustizia per la gestione digitale del fascicolo penale documentale che, riguardo l'attività di intercettazione, consente la conservazione e la gestione del flusso autorizzativo delle operazioni di intercettazioni previa scansione della documentazione inerente alle intercettazioni (annotazioni, richieste e decreti autorizzativi) e che viene implementato ed alimentato nel corso dell'attività di intercettazione; tale sistema consente una gestione separata e quindi secretata rispetto agli atti del fascicolo penale documentale.
- **Archivio Digitale delle Intercettazioni (ADI)**, ovvero i *server* dedicati collocati all'interno dei locali della Procura della Repubblica e destinati a custodire tutte le registrazioni delle conversazioni successivamente al deposito da parte del Pubblico Ministero mediante "conferimento" ovvero travaso dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni dal *server* della ditta incaricata dell'esecuzione delle intercettazioni, al *server* ministeriale del nuovo Archivio Digitale Intercettazioni nella esclusiva disponibilità del Procuratore della Repubblica, con conseguente eliminazione dei contenuti delle registrazioni impressi nel *server* della ditta. Tale conferimento deve avvenire subito dopo il deposito delle intercettazioni effettuato dalla P.G. a conclusione delle operazioni con le modalità e i tempi previsti sopra al punto n. 3).
- Le registrazioni, secondo quanto disposto dell'art. 269 comma 2 c.p.p., una volta inserite nell'ADI, rimarranno custodite nell'archivio digitale fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione, salvo che il giudice, su richiesta degli interessati, accertata l'inutilizzabilità o l'irrelevanza dei dati sotto il profilo probatorio, non ne disponga la distruzione a tutela del diritto alla riservatezza.

Permane, invariato rispetto al precedente sistema, il registro riservato delle intercettazioni contenente quanto previsto dall'art. 267 comma 5 c.p.p. dove vengono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni; si tratta dell'attuale Reg. mod. 37.

L'Archivio Digitale delle Intercettazioni (A.D.I)

L'istituzione di tale archivio costituisce la parte più rilevante della normativa in esame poiché viene radicalmente modificata la precedente disciplina in quanto le registrazioni effettuate da operatori privati erano contenute nel *server* di costoro, custoditi presso i locali della Procura e poi riversati su CD conservati presso la Procura per essere messi a disposizione delle parti processuali.

Oggi è previsto che al termine delle operazioni di intercettazioni, che continuano ad essere effettuate durante l'attività di intercettazione mediante i *server* degli operatori privati, tutti i relativi contenuti devono essere immediatamente conferiti nell'A.D.I. della Procura - con conseguente eliminazione delle tracce dal *server* degli operatori privati - dove verranno custoditi nelle successive fasi procedimentali.

Il conferimento dal *server* della ditta che gestisce la fase dinamica delle intercettazioni al *server* ministeriale (ADI) ove rimarranno i flussi delle intercettazioni, avverrà con la collaborazione del

gestore, della P.G. delegata alle indagini e del personale amministrativo e di P.G. preposto all'ufficio C.I.T., che procederà alla vigilanza sulla correttezza tecnica dell'operazione e sulla effettiva funzionalità degli ascolti delle conversazioni conferite, procedendo mediante esame a campione delle stesse (controllo di qualità).

Effettuato il conferimento e verificata da parte del personale preposto la corretta esportazione e la funzionalità degli ascolti, il gestore, su disposizione scritta del P.M., procederà alla cancellazione dai propri server delle registrazioni e dei verbali, rilasciando conforme attestato ed interrompendo il collegamento alla postazione di ascolto remoto.

Per assicurare il conferimento nell'Archivio Digitale delle Intercettazioni è necessario che a ciascun RIT corrisponda un singolo "bersaglio" da intendersi un singolo apparecchio intercettato; ciò in quanto allo stato è l'unica risultata compatibile con i programmi informatici adottati dal DGSIA per la gestione dell'A.D.I.

Sarà, comunque, possibile inoltrare una unica richiesta (cui potrà far seguito un unico decreto autorizzativo) relativa a molteplici RIT, che dovrà essere copiata in ciascuna delle cartelle cartacee e digitali relative al RIT di interesse.

Archivio Riservato TIAP (AR-TIAP)

Il suddetto archivio gestisce il flusso autorizzativo delle attività di intercettazione in forma telematica; attraverso l'applicativo TIAP-DOCUMENT@, verranno trasmesse le relative richieste di autorizzazione con allegati (opportunamente scansionati) al GIP.

Anche il procedimento di autorizzazione/diniego/proroga seguirà presso l'ufficio GIP le medesime modalità di esercizio.

Allo stato, non essendo stato realizzato il processo penale telematico, tale sistema digitale dei documenti scannerizzati convive con la redazione e conservazione dei documenti cartacei.

In tale archivio confluiranno, dopo la scansione degli atti: le annotazioni di p.g. contenenti richieste di autorizzazione all'intercettazione o alla proroga unitamente agli allegati in cui siano riportati verbali o stralci di verbali delle intercettazioni; richieste del P.M. di autorizzazione all'intercettazione o alla proroga e decreti di urgenza; decreti autorizzativi o di convalida del GIP ed eventuali provvedimenti interlocutori del GIP; verbali delle operazioni compiute per le intercettazioni da parte della p.g.; altri atti inerenti alle operazioni di intercettazione della p.g.; richieste di ritardato deposito e relativi decreti autorizzativi.

È in corso di redazione il protocollo con l'Ufficio GIP per la visione della apposita cartella, ferma restando la trasmissione del fascicolo cartaceo in attesa della digitalizzazione dell'intero procedimento.

Si affianca, per come sopra indicato, all'AR-TIAP, l'Archivio Riservato Documentale destinato alla conservazione del materiale documentale cartaceo inerente alle intercettazioni.

Accesso all'archivio.

Ai sensi dell'art. 89 bis citato:

Il Procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito.

All'archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale e gli atti specificamente consultati.

Inoltre, ai sensi dell'art.3, comma 2, del menzionato D.M. 20.4.2018:

“Il Procuratore della Repubblica adotta misure organizzative dell'ufficio al fine di assicurare che l'ingresso ai locali dove sono collocate le postazioni di cui al comma 1 sia vigilato, anche attraverso sistemi di videosorveglianza, e assicura l'identificazione di coloro che richiedono l'accesso all'archivio. I soggetti che richiedono l'accesso all'archivio riservato sono tenuti a dimostrare la loro legittimazione a norma dell'articolo 89-bis, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale”.

Oltre al Pubblico Ministero ed alla Polizia Giudiziaria delegata agli ascolti, l'accesso è consentito solo al Giudice e al Difensore dopo il deposito delle intercettazioni effettuato al termine delle operazioni o dopo la conclusione delle indagini preliminari.

Nel registro riservato, di natura informatica (mod. 37 bis), di cui è prescritta l'istituzione, vanno annotati i nominativi delle persone autorizzate, per legge o per disposizione del Procuratore, all'accesso, il giorno e l'ora di ciascun ingresso, il numero del procedimento per il quale l'accesso è stato consentito.

Accesso dei difensori.

Va precisato che l'esame degli atti da parte delle difese avverrà esclusivamente per via telematica all'interno delle sale di ascolto allestite presso gli uffici.

La fase della “fruizione” consiste nella consultazione da parte del difensore, al quale è stata rilasciata l'autorizzazione in formato cartaceo.

Il difensore e/o la parte che intendano ascoltare le intercettazioni devono recarsi presso la segreteria del PM titolare (che sottopone la richiesta al PM titolare nella sua qualità di “autorizzatore”), dove (previa identificazione e verifica della qualità di difensore), si depositerà la richiesta di fruizione e ascolto dei contenuti intercettati.

Modalità pratiche di accesso.

L'addetto allo sportello accede all'applicativo via web, con le sue credenziali, per inserire il provvedimento autorizzatorio del P.M. rilasciato al difensore.

Il difensore si reca nella Sala Ascolto sottoposta a videosorveglianza continua dove, previa identificazione a cura del personale addetto, verrà assegnato ad una postazione. Potrà accedere ai contenuti inserendo il codice fiscale e la One Time Password riportati nel provvedimento di autorizzazione.

La ISO relativa al conferimento, in precedenza trasferita all'interno del sistema, verrà quindi aperta, consentendo al difensore, attraverso il player realizzato dalle aziende fornitrici del servizio, di accedere ai contenuti. Non vi sono limiti temporali relativi alla durata della consultazione.

Una volta inserite le credenziali, il sistema accerta che le stesse non siano scadute e che non sia già stata eseguita la consultazione. A questo punto, il difensore può accedere alla fase di fruizione dei contenuti.

Il sistema “recupera” l’intercettazione richiesta e, tramite “Consulta”, si accede alla consultazione.

E’ necessario assicurarsi che il difensore disponga l’ultimazione della consultazione, uscendo dal sistema premendo il pulsante “fine”. Da quel momento, non sarà più possibile accedere ai contenuti autorizzati. In una fase successiva, tutti i contenuti consultati nel corso della giornata verranno eliminati dalla partizione di memoria riservata alla fruizione.

Il Procuratore si riserva d’impartire specifiche disposizioni che regolamenteranno l’accesso, con separato decreto da adottarsi in funzione della tenuta della garanzia della tutela del segreto su quanto custodito e del corretto trattamento dei relativi dati personali (art. 89-bis disp. att. c.p.p.).

Profili dei soggetti che interagiscono con l’archivio digitale.

Come si è detto, ai sensi dell’art. 269 c.p.p., l’archivio è gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica.

Al di là di quest’indicazione legislativa, sussistono altre figure che gestiscono e/o interagiscono con l’archivio, come anche risulta dagli orientamenti espressi dal DGSIA nel corso dell’attività formativa *in itinere* ed ancora necessitanti di provvedimenti di dettaglio atti a chiarire le modalità pratiche di attuazione.

Si possono già delineare l’insieme delle figure che intervengono nella gestione dell’archivio, al fine di garantire il suo funzionamento, di sovrintendere sull’osservanza delle norme di legge e di concedere le necessarie autorizzazioni per l’accesso agli atti.

Le stesse possono sintetizzarsi nelle seguenti:

- Procuratore;
- Delegato e Gestore;
- Autorizzatore;
- Operatore;
- Amministratore utenti;
- Addetto allo Sportello;
- Amministrativo.

Procuratore

Tenuto conto che l’attività dell’archivio si svolge con modalità telematiche, il Procuratore esercita l’attività di vigilanza demandata dalla legge per il tramite di una Consolle, avendo a disposizione la funzionalità della “Ricerca Tracciatura”, in tal modo potendo supervisionare e controllare le attività svolte dagli utenti di Archivio Digitale.

Provvede alla nomina di un suo delegato, nonché dell’amministratore utenti, dell’addetto allo sportello e dell’amministrativo.

Delegato e Gestore

Il delegato viene nominato dal procuratore e svolge anche la funzione di gestore dell’archivio digitale. In tale qualità, per ciascun procedimento, inserisce i procedimenti, nomina gli utenti

(autorizzatore ed operatore), associando loro il procedimento. Inoltre, gestisce anche le esportazioni di contenuti dell'Archivio.

Ha il compito di censire gli operatori, preposti al trasferimento nell'Archivio dei contenuti intercettati, nonché gli autorizzatori, preposti al rilascio delle autorizzazioni alla consultazione sui procedimenti.

Per tale compito va individuato il P.M. delegato all'Ufficio C.I.T. e Magrif dell'Ufficio.

Autorizzatore

Trattasi della figura che, con riferimento al singolo procedimento, autorizza le richieste di consultazione, rilasciando un documento con le credenziali di accesso al sistema (codice fiscale e password one-time).

L'autorizzazione potrà essere concessa per tutte le intercettazioni relative al procedimento penale, ovvero per specifici RIT o progressivi.

L'autorizzatore va individuato nel P.M. titolare del procedimento, che provvede personalmente (con esclusione di delega al proprio personale di ausilio) al rilascio della password.

Operatore

L'operatore trasferisce i contenuti dai fornitori intercettazioni nell'archivio digitale (c.d. conferimento) e verifica il corretto inserimento nel sistema (c.d. sistema di conferimento). Lo stesso può identificarsi negli appartenenti all'Ufficio C.I.T..

Amministratore utenti

L'amministratore utenti, nominato dal procuratore, ha accesso ad un applicativo separato dall'archivio digitale e censisce lo stesso Procuratore, l'amministrativo, nonché l'addetto allo sportello.

Inoltre, provvede alla creazione dell'utente, attraverso il menu "Crea Nuovo", che grazie alla sezione Utente, permette di censire un nuovo utente in base al suo nome utente ADN.

Si fa riserva, con successivo provvedimento, di nominare l'amministratore.

Addetto allo sportello

L'addetto allo sportello raccoglie le richieste di consultazione, indirizzandole all'autorizzatore (Pubblico Ministero). Si può identificare, in una prima fase, nei preposti all'Ufficio C.I.T..

Amministrativo.

Si tratta della figura che gestisce l'anagrafica dei fornitori di intercettazioni accreditati presso l'Ufficio, inserendo le seguenti informazioni obbligatorie: ragione sociale; partita IVA; indirizzo della sede legale, con Cap; indirizzo PEC.

Ciò è necessario affinché possano interagire con l'archivio digitale e riversare i dati. Tale figura si può individuare nel responsabile della sala C.I.T., che compirà tale attività una tantum, per ciascuna società autorizzata allo svolgimento di operazioni d'intercettazioni presso quest'ufficio.

8. L'utilizzazione delle intercettazioni in altro procedimento (Sez. Unite Cavallo) e art. 270 cpp

Il Legislatore è intervenuto anche sul 1° comma dell'art. 270 c.p.p. disponendo che *“I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'art. 266, comma 1”*.

La Legge n. 7/2020 di conversione del D.L. n. 161/2019 ha allargato il campo di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli in cui sono state eseguite prevedendo, al comma 1 del predetto articolo, che tali intercettazioni possano essere utilizzate quando risultano “rilevanti” (requisito aggiunto a quello della indispensabilità) e indispensabili per l'accertamento non solo dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, ma anche dei “reati di cui all'art. 266, comma 1, c.p.p.”

Tale estensione della utilizzabilità si ricollega all'intento del Legislatore di limitare gli effetti riduttivi derivanti dalla pronuncia delle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione n. 51 del 28/11/2019-2/1/2020 (sentenza c.d. “Cavallo”); l'estensione del novero dei reati esclusi dal divieto di utilizzabilità anche a quelli contemplati dall'art. 266 c.p.p. - e al di là della sussistenza o meno della connessione con quelli per i quali originariamente sono state disposte le intercettazioni - fa sì che vi sia una più ampia possibilità di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi anche nei casi indicati dall'art. 266 c.p.p. per i quali non sia previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Nella stessa direzione si colloca la rimodulazione del comma 1 *bis* dell'art. 270 c.p.p., laddove si prevede che l'utilizzabilità dei risultati delle operazioni di intercettazione tra presenti effettuate con captatore informatico possano essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto autorizzativo, purché si tratti di illeciti penali compresi tra quelli indicati dall'art. 266, comma 2-*bis*, c.p.p. e, per l'accertamento di questi, i suddetti risultati vengano ritenuti indispensabili; per completezza espositiva non trattandosi di modifica applicabile presso questa Procura, si deve segnalare che la Legge di conversione introduce anche, tra i casi elencati dall'art. 266, comma 1, nuova lettera *f-quinquies*), c.p.p., l'ammissibilità delle operazioni di intercettazione in relazione ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 *bis* c.p.p., o al fine di agevolare l'attività delle medesime associazioni.

9. Il divieto di pubblicazione delle intercettazioni non rilevanti

Un ruolo non secondario – in un radicale mutamento di prospettiva nella tutela della riservatezza – è assunto dall'introduzione, con l'inserimento di un nuovo comma 2 *bis* nell'art. 114 c.p.p., del divieto di pubblicazione del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli artt. 268 e 414 *bis* c.p.p. ed evidentemente, anche dell'art. 454 c.p.p..

In particolare, già la precedente normativa cd. Orlando prevedeva all'art. 114 comma 2 c.p.p. il divieto di pubblicazione dell'ordinanza di custodia cautelare indicata dall'art. 292 c.p.p. [*E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292*]. Inoltre, il D.L. n. 161/2019 all'articolo 114 ha aggiunto il comma 2-*bis* che prevede che sia sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi

degli articoli 268 e 415 bis c.p.p.[2-bis. E' sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268 e 415-bis].

La disposizione prevede dunque espressamente il divieto assoluto di pubblicazione anche parziale delle altre intercettazioni non acquisite dopo il deposito ex art 268 cpp dal Giudice ovvero ex art 415 bis cpp (più precisamente ex art 415 comma 2 bis c.p.p.).

Le intercettazioni valutate come non rilevanti e come tali non acquisite su iniziativa o indicazione del PM e delle difese con le modalità previste dagli articolo indicati (a cui si deve peraltro aggiungere l'art 454, comma 2-bis c.p.p. in caso di deposito delle stesse con richiesta di giudizio immediato) rimangono soggette al divieto di pubblicazione in qualsiasi fase processuale.

All'atto della trasmissione al Pubblico Ministero del materiale relativo alle operazioni di intercettazione, la polizia giudiziaria darà atto dell'avvenuta distruzione di ogni copia delle intercettazioni non rilevanti o inutilizzabili e di ogni bozza o minuta di lavoro eventualmente formata, anche elettronicamente, in relazione alle medesime.

10. Il delitto di cui all'art. 617 septies c.p.

Già introdotto dal D. L.vo n. 216/2017 ed in vigore dal 26 gennaio 2018 prevede che chiunque, al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Si fa riserva di modificare ed integrare le disposizioni fin qui esposte, alla luce dei dati di esperienza desumibili attraverso il confronto con l'Avvocatura e con il Tribunale, dall'emersione di eventuali criticità applicative e dal consolidamento dei primi orientamenti giurisprudenziali.

Le presenti linee-guida saranno trasmesse:

- *al Consiglio Giudiziario ed al C.S.M. contenendo disposizioni organizzative riguardanti il Progetto Organizzativo dell'Ufficio;*
- *al Signor Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Caltanissetta, per opportuna conoscenza;*
- *al Presidente del Tribunale, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela e al Presidente della Camera Penale di Gela per opportuna conoscenza;*
- *ai Magistrati dell'Ufficio, ai Vice Procuratori Onorari;*
- *al Dirigente per la diffusione e per gli adempimenti organizzativi dell'Ufficio;*
- *all'amministratore dei servizi informatici;*
- *alle segreterie del P.M., ai componenti dell'Ufficio C.I.T.;*

- *ai Responsabili Polizia Giudiziaria esterna, ai Responsabili delle Aliquote Sez. P.G. Procura con invito a partecipare ad una riunione che si terrà nei locali della Procura della Repubblica di Gela.*

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Fernando Asaro

